



REGIONAL MARKETING
AND PROMOTION

ALLEGATO C – Disciplinare d’incarico

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE

Questo disciplinare di incarico (di seguito “DISCIPLINARE”) è stipulato tra

DMO PIEMONTE SCRL – VisitPiemonte – Società in house providing della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte, con sede in Torino, Via Bertola, 34, C.F. e P.I.V.A. 09693360019, rappresentata nel presente atto dal Legale Rappresentante Giuseppe CARLEVARIS;

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO E CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

L’affidamento dell’incarico comporterà lo svolgimento di tutte le attività finalizzate ad assicurare la vigilanza sul rispetto del Codice Etico aziendale e sull’osservanza del Modello Organizzativo secondo quanto stabilito dall’art. 6 c.1 lett. b del D.lgs 231/01.

Inoltre DMO Piemonte srl, in qualità di società a totale controllo pubblico (98,56% Regione Piemonte, 1,44% Unioncamere Piemonte), è tenuta ad applicare la normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi della L. 190/12 e delle Linee Guida A.N.A.C..

Pertanto, l’ODV sarà tenuto a collaborare con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito anche R.P.C.T) e con la Funzione Compliance di DMO Piemonte srl per assicurare l’efficace funzionamento del Modello Unitario di prevenzione della corruzione.

A fronte di quanto sopra si riportano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività oggetto dell’incarico:

- vigilare sull’effettivo ed efficace funzionamento del Modello;

- verificare l'adeguatezza del modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- promuovere il necessario aggiornamento del Modello;
- assicurare flussi informativi nei confronti della Funzione Compliance e del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza di DMO Piemonte srl;
- aggiornare ed informare l'Organo Amministrativo in merito all'attuazione del modello e all'emersione di eventuali aspetti critici;
- attivare le procedure di controllo previste dal Modello, effettuando verifiche periodiche e a campione sulle aree a rischio;
- promuovere e assicurare l'elaborazione di direttive e i contenuti dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- segnalare all'Organo Amministrativo e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza le violazioni del Modello e monitorare le sanzioni disciplinari;
- promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello;
- partecipare ad eventuali incontri con il Revisore Unico;
- elaborare le risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica secondo quanto previsto dal Modello;
- raccogliere e conservare le segnalazioni di eventuali condotte illecite e/o violazioni del Modello, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, ai sensi della L. 179/17;
- svolgere le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi della Determinazione ANAC n. 1134/2017,

L'incarico di ODV viene svolto in maniera autonoma e senza vincolo di subordinazione da parte del soggetto selezionato, in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs 231/2001 e dallo stesso Modello.

Al fine di garantire piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff all'Organo Amministrativo, al quale riferisce annualmente tramite una relazione scritta nella quale vengono illustrate le attività svolte, le criticità emerse, gli interventi correttivi e/o migliorativi opportuni nonché il Piano delle Attività per l'anno successivo.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

2.1. L'Organismo di Vigilanza svolgerà il proprio incarico in maniera autonoma e senza vincolo

di subordinazione da parte di DMO Piemonte scr.l., in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs 231 / 2001 e dallo stesso Modello.

2.2. L'Organismo di Vigilanza dovrà garantire almeno 1 visita a trimestre anche mediante utilizzo di piattaforma informatiche (Google meet o similari) e dovrà riferire annualmente all'Organo Amministrativo (utilizzando la Funzione Compliance come tramite) mediante una relazione scritta nella quale verranno illustrate le attività svolte, le criticità emerse, gli interventi correttivi e/o migliorativi opportuni nonché il Piano delle Attività per l'anno successivo.

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'INCARICO E TEMPI DI ESPLETAMENTO

L'incarico ha durata triennale. L'efficacia del contratto decorre dalla data di stipula. Alla scadenza, il contratto cesserà di produrre automaticamente ogni effetto.

ARTICOLO 4 - COMPENSO PROFESSIONALE

Il compenso onnicomprensivo annuo per lo svolgimento dell'incarico è determinato nella misura di € 6.000,00, oltre I.V.A. e cassa previdenziale se dovute.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO – FATTURAZIONE - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

5.1. Il compenso pattuito verrà liquidato in n. 2 rate semestrali a presentazione di regolare fattura del professionista e previo verifica della regolarità contributiva.

La fatturazione dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal professionista, il n. dell'ordine (ODA/Contratto). Le fatture potranno essere ricevute solo in modalità elettronica al seguente codice SDI: W7YVJK9

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni d.f.f.m.

5.2. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, i pagamenti, fino a nuova diversa comunicazione, verranno effettuati a cura da DMO Piemonte scr.l. esclusivamente mediante bonifico bancario o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente dedicato, intestato all'affidatario.

5.3. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONI A FINI FISCALI

Ai fini fiscali il professionista incaricato dichiara:

- di esercitare attività professionale ai sensi dell'art. 53 del Nuovo TUIR - D.Lgs. 12.12.2003 n. 344 (IRES);

- di essere iscritto all'I.V.A. e di esercitare l'attività ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 633/1972;
- di essere iscritto all'Albo Professionale _____ dal _____;
- di essere iscritto alla gestione previdenziale obbligatoria Cassa _____ ai sensi di legge;
- di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, come previsto dall'art. 17, 8° comma, della "legge quadro" nel testo integrato dall'art. 7 della legge n. 166/2002.

L'accertata non regolarità contributiva darà luogo alla rescissione contrattuale senza pagamento di alcuna prestazione.

ARTICOLO 7 - ONERI E RISCHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Il compenso pattuito si intende onnicomprensivo e pertanto tutte le eventuali spese connesse all'espletamento dell'incarico (comprese quelle di trasferta) sono a carico del professionista.

ARTICOLO 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

8.1. DMO Piemonte srl si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo nei casi più gravi di inadempimento, senza che il professionista possa pretendere alcun compenso o indennizzo (se non per le prestazioni parzialmente svolte) e fatta salva la responsabilità per gli eventuali maggiori danni conseguenti all'inadempimento.

ARTICOLO 9 - REVOCA

9.1. La revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire per i seguenti motivi:

- a) grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- b) Sentenza di condanna ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) contro l'ente per il compimento di un reato-presupposto agevolato da una grave inerzia dell'Organo;
- c) Sentenza di condanna ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) contro il membro dell'Organismo per fatti connessi al suo incarico o incidenti sulla sua onorabilità;
- d) Provvedimenti di interdizione, inabilitazione, fallimento nei confronti del già menzionato;
- e) la mendace dichiarazione circa l'insussistenza di motivi di ineleggibilità;
- f) la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina e/o il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

10.1. Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente incarico.

10.2. L'obbligo precedentemente illustrato sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente incarico, mentre è escluso per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

10.3. Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

10.4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di affidamento di incarico, fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

10.5. Il Professionista si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. nonché dal Reg. UE 2016/679 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. I rispettivi dati relativi al presente incarico saranno trattati dalle parti in ottemperanza agli obblighi di legge, per finalità legata all'esecuzione dello stesso.

ARTICOLO 11 - LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto nel presente DISCIPLINARE, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e pubblicitistiche applicabili e vigenti in materia.

ARTICOLO 12 - FORO COMPETENTE

Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del DISCIPLINARE è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Reg. UE 2016/679, i dati forniti dal professionista saranno raccolti presso DMO Piemonte srl. per le finalità di gestione dell'incarico e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

13.2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; questi saranno conservati ed eventualmente utilizzati per altri incarichi.

13.3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato Decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Società.

Il presente DISCIPLINARE è redatto e sottoscritto dalle parti in due esemplari, uno per ciascuna parte e ciascuna copia costituisce un originale.

ARTICOLO 14 - ANTICORRUZIONE

14.1. L'Organismo di Vigilanza prende atto ed accetta il vigente Codice Etico della società, il Modello 231 ed il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di DMO Piemonte srl., pubblicati sul sito di DMO Piemonte srl al seguente link <http://www.visitpiemonte-dmo.org/>.
